

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
562/2012/R/EEL

ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE 84/2012/R/EEL

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- l'Allegato A, alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. - di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;

- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: TIQE 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 165/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 344/2012/R/eel;
- l'Allegato A70 al Codice di rete, recante "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita" (di seguito: Allegato A70);
- l'Allegato A72 al Codice di rete recante "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)" (di seguito: Allegato A72);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21);
- la lettera del 13 settembre 2012, prot. Autorità n. 27638, trasmessa dalla Direzione Mercati dell'Autorità al Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: lettera 13 settembre 2012);
- la lettera del 16 novembre 2012, prot. Autorità n. 33522, trasmessa dalla Direzione Mercati dell'Autorità a Terna (di seguito: lettera 16 novembre 2012);
- la lettera del 12 dicembre, prot. Autorità n. 41033 del 13 dicembre 2012, trasmessa da Terna all'Autorità (di seguito: lettera 12 dicembre 2012);
- la lettera del 13 dicembre 2012, prot. Autorità n. 41281 del 14 dicembre 2012, trasmessa dalla Federazione ANIE all'Autorità (di seguito: lettera 13 dicembre 2012);
- la lettera del 20 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42535, trasmessa dal Comitato Elettrotecnico Italiano all'Autorità (di seguito: lettera 20 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, già nello scorso marzo, ha definito interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale specialmente in vista dei mesi estivi; a tal fine ha approvato, tra l'altro, l'Allegato A70 definendone le tempistiche e le modalità per l'implementazione;
- per quanto riguarda le connessioni in bassa tensione, l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha previsto che:
 - gli impianti già in esercizio alla data del 31 marzo 2012 non debbano essere adeguati alle nuove disposizioni;
 - gli impianti che entrano in esercizio tra l'1 aprile 2012 e il 30 giugno 2012, debbano disporre di inverter ovvero di macchine rotanti e di sistemi di protezione di interfaccia che consentano di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz;
 - gli impianti che entrano in esercizio a partire dall'1 luglio 2012 debbano essere in grado di fornire i servizi richiesti nell'Allegato A70 e nella Norma CEI 0-21, con l'eccezione, fino al 31 dicembre 2012, della prescrizione relativa al servizio

di regolazione nei transistori di tensione (o insensibilità ai buchi di tensione). Tali impianti devono quindi disporre di inverter ovvero di macchine rotanti e di sistemi di protezione di interfaccia che consentano di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 47,5 Hz – 51,5 Hz;

e che, per gli impianti rotanti, negli stessi intervalli di frequenza sopra riportati, sia ammesso lo scostamento dai valori di produzione precedenti il transitorio, nonché dai tempi di permanenza;

- per quanto riguarda le connessioni in media tensione, l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha previsto che gli impianti già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, di potenza superiore a 50 kW, debbano essere adeguati alle prescrizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dell'Allegato A70 (relative alla modifica delle regolazioni delle protezioni di interfaccia al fine di ampliare il campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione e l'installazione del sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico); e che, nel caso di impianti di produzione rotanti, i produttori abbiano l'obbligo di adeguare il sistema di protezione di interfaccia alle prescrizioni del paragrafo 8 dell'Allegato A70, e di adeguare il funzionamento degli impianti di produzione tradizionali alle prescrizioni del paragrafo 5 del medesimo allegato esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti già installate;
- per quanto riguarda le connessioni in media tensione, l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha altresì previsto che:
 - gli impianti che entrano in esercizio tra l'1 aprile 2012 e il 30 giugno 2012, debbano disporre di inverter ovvero di macchine rotanti e di sistemi di protezione di interfaccia che consentano di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 47,5 Hz – 51,5 Hz;
 - gli impianti che entrano in esercizio a partire dall'1 luglio 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 debbano essere in grado di fornire i servizi richiesti nell'Allegato A70;
 - gli impianti che entrano in esercizio a partire dall'1 gennaio 2013 debbano essere conformi all'Allegato A70 al Codice di rete e alla Norma CEI 0-16, come aggiornata dal CEI a seguito dell'approvazione del medesimo Allegato A70;e che, per gli impianti rotanti, negli stessi intervalli di frequenza sopra riportati, sia ammesso lo scostamento dai valori di produzione precedenti il transitorio, nonché dai tempi di permanenza;
- l'Autorità ha trasmesso al Comitato Elettrotecnico Italiano la deliberazione 84/2012/R/eel affinché possa aggiornare opportunamente la Norma CEI 0-16 (con particolare riferimento agli utenti attivi), la Norma CEI 0-21 per le sole parti incise dall'Allegato A70, oltre che le altre Norme eventualmente impattate e in particolare la Guida 82-25, tenendo conto di quanto disposto dagli Allegati al Codice di rete approvati con il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 344/2012/R/eel, l'Autorità ha verificato positivamente l'Allegato A72, relativo alla "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)", predisposto da Terna;

- l'Allegato A72 al Codice di rete sostanzialmente prevede che, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, qualora non siano possibili diverse azioni:
 - vengano disconnessi alcuni impianti connessi alle reti di media tensione, di potenza maggiore o uguale a 100 kW, alimentati dalle fonti non programmabili solare fotovoltaica o eolica, che immettono in rete tutta la produzione (al netto dei servizi ausiliari);
 - la predetta disconnessione, nel caso di impianti connessi in media tensione su linee dedicate, sia effettuata direttamente dalle imprese distributrici con preavviso di 60 minuti;
 - le eventuali disconnessioni degli altri impianti eolici o fotovoltaici connessi in media tensione siano effettuate dai produttori, con preavviso di sette giorni e salvo revoca il secondo giorno prima della disconnessione, in attesa dell'implementazione dei dispositivi necessari per il teledistacco;
- a seguito dell'approvazione della deliberazione 344/2012/R/eel, la Direzione Mercati dell'Autorità, con lettera 13 settembre 2012 ha segnalato al Comitato Elettrotecnico Italiano di tenere in debita considerazione, in fase di aggiornamento della Norma CEI 0-16, le nuove disposizioni previste dall'Allegato A72 al Codice di rete per gli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione, di potenza maggiore o uguale a 100 kW, alimentati dalle fonti non programmabili solare fotovoltaica o eolica, che immettono in rete tutta la produzione (al netto dei servizi ausiliari).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 11, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 2012 ha previsto che, al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l'Autorità, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, nonché con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28/11, provveda a definire:
 - a) le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definite con la deliberazione 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all'Allegato 1-A, paragrafo 2, del medesimo decreto, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato, nonché le modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE, il quale in tal caso sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti;
 - b) le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori di reti di distribuzione, utilizzano, per l'esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi di cui alla precedente lettera a).

CONSIDERATO CHE:

- il Comitato Elettrotecnico Italiano, con lettera 20 dicembre 2012, ha trasmesso all'Autorità la versione aggiornata della Norma CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione III);

- la Norma CEI 0-16 – Edizione III, oltre a recepire quanto indicato dalla deliberazione 84/2012/R/eel, ha previsto, tra l'altro che:
 - il produttore fornisca, per ogni punto di connessione, le misure delle principali grandezze elettriche dell'impianto, suddivise e aggregate per fonte (solare, eolico, altre fonti), secondo le modalità e i formati che saranno definiti dal distributore e riportati nei regolamenti di esercizio; e che tutte le misure riportate al punto di consegna siano aggiornate ogni 10 minuti e mediate in suddetto intervallo conformemente alla norma EN 61000-4-30 (vds. paragrafo 8.10, punto 2));
 - il produttore fornisca, per ogni punto di connessione, i comandi per il *set point* della potenza reattiva (immessa/assorbita) compatibilmente con le curve di *capability* comunicate dal produttore al punto di consegna ed i comandi per il *set point* (riduzione/aumento se disponibile) della potenza attiva immessa in rete; e che le modalità di azionamento ed i formati siano comunicati dal distributore e contenute nei regolamenti di esercizio (vds. paragrafo 8.10, punto 3));
- la Direzione Mercati dell'Autorità, con lettera 16 novembre 2012, ha:
 - a) informato Terna che la medesima Direzione sta valutando l'implementazione, da parte dei produttori e delle imprese distributrici che dispongono di una o più cabine primarie, di sistemi che consentano la trasmissione di segnali ai fini del tele distacco, in situazioni di criticità per il sistema elettrico, degli impianti di produzione di potenza superiore a 100 kW connessi alle reti in media tensione. Ciò al fine di consentire una migliore applicazione dell'Allegato A72 al Codice di rete che attualmente, per la maggior parte degli impianti di produzione (cd. GDPRO), prevede un'azione da parte dei produttori difficilmente verificabile;
 - b) richiesto a Terna, al fine del proseguimento del percorso già avviato in materia di integrazione degli impianti di generazione distribuita nelle reti elettriche e per implementare le necessarie modifiche regolatorie in tempo utile per ottenere i primi risultati entro la prossima estate, di inviare, alla medesima Direzione, le indicazioni in relazione ai servizi di rete che gli impianti di generazione distribuita devono necessariamente prestare per consentire l'esercizio in condizioni di sicurezza del sistema elettrico;
- Terna, con lettera 12 dicembre 2012, ha evidenziato:
 - a) che l'attuazione dell'Allegato A70 resta un obiettivo da perseguire, considerando che tale Allegato è stato elaborato in base agli stessi scenari di sicurezza ipotizzabili per la prossima estate;
 - b) che l'implementazione di sistemi che consentano la trasmissione di segnali al fine del teledistacco degli impianti di produzione connessi alle reti in media tensione costituisce senza dubbio un miglioramento delle attuali procedure di cui all'Allegato A72, peraltro già auspicato da Terna nell'ambito del medesimo Allegato. La possibilità di distacco da remoto di tali impianti infatti, oltre a dare certezza e verificabilità immediata della corretta esecuzione dell'ordine di riduzione, consentirebbe di adottare interventi più mirati e maggiormente selettivi;
- la Federazione ANIE, con lettera 13 dicembre 2012, ha evidenziato quanto segue:
 - a) con riferimento ai sistemi di protezione di interfaccia, sia necessario prevedere che:

- nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media tensione entro il 30 giugno 2013, si applichi l'Allegato A70 nella sua interezza e che i richiedenti la connessione forniscano alle imprese distributrici le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai costruttori dei sistemi di protezione di interfaccia che attestino quali delle prescrizioni richieste al comma 4.1 della deliberazione 84/2012/R/eel sono soddisfatte dai sistemi di protezione di interfaccia (come attualmente previsto dal comma 4.1, lettera b), della deliberazione 84/2012/R/eel nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media tensione entro il 31 dicembre 2012);
 - nel caso di impianti di produzione connessi alle reti in media tensione dall'1 luglio 2013, si applichi la Norma CEI 0-16 – Edizione III nella sua interezza e che i richiedenti la connessione forniscano alle imprese distributrici la documentazione prevista dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III, al fine di attestare la conformità dei sistemi di protezione di interfaccia installati sull'impianto alla predetta Norma CEI;
- b) con riferimento agli inverter sia necessario prevedere che:
- gli inverter già dichiarati conformi alla Norma CEI 0-21 possano essere utilizzati anche per impianti di produzione connessi alle reti di media tensione nel periodo 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2013; e che, a partire dall'1 luglio 2013, gli stessi prodotti possano continuare ad essere utilizzati purché il costruttore integri i rispettivi rapporti di prova al fine di recepire la Norma CEI 0-16 – Edizione III con le deroghe temporali riportate nella successiva lettera c);
 - gli inverter attualmente non dichiarati conformi alla Norma CEI 0-21 possano essere utilizzati per impianti di produzione connessi alle reti di media tensione fino al 31 dicembre 2013, purché corredati da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai costruttori degli inverter medesimi attestanti che tali inverter soddisfano le prescrizioni previste dall'Allegato A70 (di fatto tale richiesta si configura come un prolungamento temporale del regime transitorio attualmente previsto fino al 31 dicembre 2012); e che le dichiarazioni debbano essere integrate con i requisiti di *capability* di erogazione della potenza reattiva (*capability* rettangolare);
 - nel caso di impianti per i quali le richieste di connessione vengono inviate dopo il 31 dicembre 2013, si applichi la Norma CEI 0-16 – Edizione III nella sua interezza e che i richiedenti la connessione forniscano alle imprese distributrici la documentazione prevista dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III, al fine di attestare la conformità degli inverter installati sull'impianto alla predetta Norma CEI;
- c) con riferimento agli inverter, inoltre, sia necessario prevedere delle deroghe all'applicazione della Norma CEI 0-16 – Edizione III per i seguenti requisiti:
- *capability* di potenza reattiva, di cui al paragrafo 8.8.5.3, lettera e), nel caso di impianti per i quali le richieste di connessione vengono inviate fino al 31 dicembre 2013; e che, durante il periodo di deroga, la *capability* di potenza reattiva sia limitata a $\cos\phi \pm 0,90$ con sagoma rettangolare prescrittiva, mentre la sezione circolare superiore rimane a discrezione del

costruttore di inverter, perché ininfluenza ai fini della prestazione dei servizi alla rete elettrica;

- insensibilità alle variazioni di tensione (LVRT/OVRT), previste dal paragrafo 8.8.6.1, lettera c), nel caso di impianti connessi entro il 31 dicembre 2013; e che, nel periodo di deroga, trovi applicazione il profilo a due gradini previsto dalla Norma CEI 0-21 e dall'Allegato A70.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare la deliberazione 84/2012/R/eel nelle parti relative all'applicazione della Norma CEI 0-16 – Edizione III, al fine di:
 - definire le tempistiche per l'applicazione delle parti della Norma CEI 0-16 – Edizione III innovative e non già rese obbligatorie dalla deliberazione 84/2012/R/eel, tenendo conto di quanto esposto dalla Federazione ANIE nella lettera 13 dicembre 2012;
 - posticipare l'applicazione delle dichiarazioni previste dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III per garantire agli enti certificatori il tempo necessario per poter rilasciare tali certificazioni, prevedendo che, nel frattempo, si continui ad utilizzare lo strumento della dichiarazione resa dai costruttori dell'inverter ovvero delle macchine rotanti e del sistema di protezione di interfaccia;
 - prevedere che le disposizioni previste dal paragrafo 8.10, punti 2) e 3), della Norma CEI 0-16 – Edizione III entrino in vigore solo a seguito del provvedimento previsto dal comma 3.3 della deliberazione 84/2012/R/eel, in attesa della piena operatività delle *smart grid*;
- rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di implementazione, da parte dei produttori e delle imprese distributrici che dispongono di una o più cabine primarie, di sistemi che consentano la trasmissione di segnali ai fini del teledistacco, in situazioni di criticità per il sistema elettrico, degli impianti di produzione di potenza superiore a 100 kW connessi alle reti in media tensione, al fine di consentire una migliore applicazione dell'Allegato A72 al Codice di rete. Ciò in attesa che il Comitato Elettrotecnico Italiano termini la propria attività, tuttora in corso, finalizzata a definire le specifiche dei sistemi che consentano la trasmissione di segnali ai fini del teledistacco che dovranno essere implementati dai gestori di rete;
- rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di adeguamento ad alcune delle prescrizioni previste dall'Allegato A70 al Codice di rete nel caso di impianti di produzione di energia elettrica già in esercizio alla data del 31 marzo 2012 connessi in bassa tensione o nel caso di impianti connessi in media tensione di potenza fino a 50 kW già in esercizio alla medesima data, proseguendo l'azione di retrofit già avviata con la deliberazione 84/2012/R/eel e dando seguito a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto interministeriale 5 luglio 2012

DELIBERA

1. La deliberazione 84/2012/R/eel è modificata nei seguenti punti:
 - all'articolo 4, comma 4.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “
 - c) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012: gli impianti e i dispositivi installati dovranno essere conformi alla Norma CEI 0-16 – Edizione III, ad eccezione dei paragrafi 8.8.5.3, lettere a), b), c), d), e), f), 8.8.6.1, lettere c), d), e), 8.8.6.3.1, 8.8.6.3.2, lettere a), b), c), d), e), 8.8.6.5, 8.8.8.2 e 8.10, punti 2) e 3), nonché di tutti gli Allegati ad essi relativi.
In relazione a queste ultime parti della Norma CEI 0-16 – Edizione III vale quanto di seguito riportato:
 - i paragrafi 8.8.5.3, lettere a), b), c), d), 8.8.6.3.2, lettere a), b), d), e), 8.8.6.5 e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa è successiva al 31 dicembre 2012;
 - il paragrafo 8.8.6.3.2, lettera c), e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa è successiva al 31 dicembre 2012. Nelle more dell'applicazione del paragrafo e degli Allegati sopra richiamati, si applicano le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato A70 al Codice di rete;
 - il paragrafo 8.8.6.3.1 e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa è successiva al 31 marzo 2013;
 - il paragrafo 8.8.8.2 e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa è successiva al 31 marzo 2013. Nelle more dell'applicazione del paragrafo e degli Allegati sopra richiamati, si applicano le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato A70 al Codice di rete;
 - il paragrafo 8.8.6.1, lettere c), d), e), e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa è successiva al 30 settembre 2013. Nelle more dell'applicazione del paragrafo e degli Allegati sopra richiamati, si applicano (direttamente o per analogia) le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato A70 al Codice di rete;

- il paragrafo 8.8.5.3, lettere e), ed f), e i relativi Allegati trovano applicazione per gli impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa è successiva al 30 settembre 2013. Nelle more dell'applicazione del paragrafo e degli Allegati sopra richiamati, in subordine all'eventuale anticipata applicazione delle prescrizioni medesime, occorre utilizzare gli inverter già conformi alla Norma CEI 0-21 oppure inverter corredati di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la generale conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione III, nonché ai requisiti di cui al paragrafo 8.8.5.3, lettera e), della Norma stessa;
- le modalità transitorie di attuazione di quanto previsto al paragrafo 8.10, punti 2) e 3), verranno definite con successivo provvedimento, in attesa della piena operatività delle *smart grid*. A tal fine, Terna e le imprese distributrici trasmettono all'Autorità le informazioni di cui necessitano ai fini della gestione in sicurezza del sistema elettrico e della rete di distribuzione, evidenziando anche un ordine di priorità, oltre che una proposta di immediata applicazione compatibile con i dati disponibili nelle attuali modalità di gestione delle reti di distribuzione;”;
- all'articolo 4, comma 4.2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: “
 - b) nei casi di cui al comma 4.1, lettera c):
 - qualora la data di invio della richiesta di connessione completa non sia successiva al 31 marzo 2013, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai costruttori dell'inverter ovvero della macchina rotante e del sistema di protezione di interfaccia che attestano quali delle prescrizioni richieste al comma 4.1 sono soddisfatte dal prodotto. In luogo delle predette dichiarazioni sostitutive, il produttore può trasmettere le dichiarazioni di conformità, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che i componenti installati sull'impianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 – Edizione III;
 - qualora la data di invio della richiesta di connessione completa sia compresa tra l'1 aprile e il 30 settembre 2013, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore dell'inverter ovvero della macchina rotante e la dichiarazione di conformità rilasciata dagli enti accreditati, che il sistema di protezione di interfaccia installato sull'impianto sia conforme alla Norma CEI 0-16 – Edizione III. In luogo della predetta dichiarazione sostitutiva, il produttore può trasmettere le dichiarazioni di conformità, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che gli inverter ovvero le macchine rotanti installati sull'impianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 – Edizione III;
 - qualora la data di invio della richiesta di connessione completa sia successiva al 30 settembre 2013, la dichiarazione di conformità rilasciata dagli enti accreditati, che i componenti installati sull'impianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 – Edizione III;

- c) nei casi di cui al comma 4.1, lettera f), la documentazione prevista dalla Norma CEI 0-21 come modificata a seguito del recepimento dell'Allegato A70 al Codice di rete, al fine di attestare la conformità dei componenti installati sull'impianto alla predetta Norma CEI;
 - d) nei casi di cui al comma 4.1, lettere a), b) e c), una dichiarazione redatta dagli stessi soggetti di cui all'articolo 40, comma 40.5, del TIQE 2012-2015 che attesta che l'impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformità alle Norme CEI e alle prescrizioni dell'Allegato A70 richieste dalla regolazione vigente. Tale dichiarazione specifica, in particolare, a quali prescrizioni dell'Allegato A70 e/o delle Norme CEI l'impianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono conformi. Nel caso di impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa sia successiva al 30 settembre 2013, ovvero per i quali il produttore ha trasmesso le dichiarazioni di conformità, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che tutti i componenti installati sull'impianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 – Edizione III, la dichiarazione di cui alla presente lettera viene redatta da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze;
 - e) nei casi di cui al comma 4.1, lettere d), e) ed f), una dichiarazione redatta dagli stessi soggetti di cui all'articolo 40, comma 40.5, del TIQE 2012-2015 che attesta che l'impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalle Norme CEI e alle prescrizioni dell'Allegato A70 richieste dalla regolazione vigente. Tale dichiarazione specifica, in particolare, a quali prescrizioni dell'Allegato A70 e/o delle Norme CEI l'impianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono conformi. Nel caso di impianti che entrano in esercizio dall'1 gennaio 2013, la dichiarazione di cui alla presente lettera viene redatta da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze.”;
- all'articolo 5, commi 5.3, 5.5 e 5.6, le parole “a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “a) e d)”;
 - all'articolo 5, comma 5.8, le parole “di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera d)”;
 - all'articolo 6, comma 6.3bis, le parole “di cui al comma 4.2, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 4.2, lettere d) ed e)”.
2. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di implementazione, da parte dei produttori e delle imprese distributrici che dispongono di una o più cabine primarie, di sistemi che consentano la trasmissione di segnali ai fini del teledistacco, in situazioni di criticità per il sistema elettrico, degli impianti di produzione di potenza superiore a 100 kW connessi alle reti in media tensione, al fine di consentire una migliore applicazione dell'Allegato A72 al Codice di rete.
 3. Con successivo provvedimento verranno definite le modalità di adeguamento ad alcune delle prescrizioni previste dall'Allegato A70 al Codice di rete nel caso di

impianti di produzione di energia elettrica già in esercizio alla data del 31 marzo 2012 connessi in bassa tensione o nel caso di impianti connessi in media tensione di potenza fino a 50 kW già in esercizio alla medesima data, proseguendo l'azione di retrofit già avviata con la deliberazione 84/2012/R/eel e dando seguito a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto interministeriale 5 luglio 2012.

4. La presente deliberazione viene trasmessa a Terna S.p.A., al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
5. La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni